

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali

TRASMESSA VIA PEC

agli indirizzi censiti nel registro denominato "INDICE PA"

archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi.

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| drab@postacert.istruzione.it, | drba@postacert.istruzione.it, | drcal@postacert.istruzione.it, | drca@postacert.istruzione.it, |
| drer@postacert.istruzione.it, | drfr@postacert.istruzione.it, | drla@postacert.istruzione.it, | drli@postacert.istruzione.it, |
| drlo@postacert.istruzione.it, | drma@postacert.istruzione.it, | drmo@postacert.istruzione.it, | drpi@postacert.istruzione.it, |
| drpu@postacert.istruzione.it, | drsa@postacert.istruzione.it, | drsi@postacert.istruzione.it, | drto@postacert.istruzione.it, |
| drum@postacert.istruzione.it, | drve@postacert.istruzione.it | | |

**OGGETTO: PUBBLICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO
N. 2364/2019 DEL 22.2.2019**

La scrivente Avv. Francesca Lideo, a nome e per conto dei docenti meglio specificati nell'allegato ricorso, tutti rappresentati e difesi giuste procure in calce al ricorso TAR Lazio R.G. n. **7886/2014** ed elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo; nella causa instaurata ai fini del reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento e, nello specifico, promossa contro

- **il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA;**
- **gli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per L'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per il Lazio, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto;
- nonché gli **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani,

Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo

PREMESSO CHE

Secondo l'ordinanza sopra indicata n. 2364/2019 del 22.2.2019, **il TAR Lazio ha** “ritenuto che ai fini del decidere sia necessario che parte ricorrente integri il contraddittorio relativamente a tutti i soggetti destinatari dei provvedimenti e degli atti concernenti le graduatorie per gli anni scolastici 2017/2018 impugnate con i motivi aggiunti del 15.2.2018 nonché degli atti impugnati con i motivi aggiunti del 9.10.2019 ossia prevalentemente il DM 19.6.2018 n. 506 nella parte in cui non prevede la possibilità di reinserimento nelle GAE dei soggetti precedentemente inseriti e che siano stati cancellati per omessa presentazione della domanda di permanenza, nonché le stesse GAE pubblicate ex DM n. 506/2018”;

Il TAR Lazio ha altresì precisato che “siffatta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami dovrà avvenire nei termini e secondo le modalità definite in via generale dalla Sezione con Ordinanza cautelare n. 836 del 6 febbraio 2019”

CONSIDERATO CHE

L'ordinanza richiamata n. 836/2019, ivi allegata, ha stabilito che:

“Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

L'ordinanza richiamata ha anche previsto che le pubblicazioni ed adempimenti debbano essere eseguite entro **termini perentori** (Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Avv. Francesca LIDEO a nome e per conto dei propri assistiti interessati dall'azione legale di cui in premessa,

CHIEDE

- agli **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, del Piemonte, della Puglia, della Sicilia, della Sardegna, della Toscana, dell'Umbria e del Veneto

ognuno per le proprie competenze, **di eseguire immediatamente l'allegata ordinanza e nello specifico provvedano a:**

- A) pubblicare** sui propri siti istituzionali il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza e gli ulteriori documenti (come da file zip in allegato), in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";
- B) inserire**, in calce alla pubblicazione di cui al punto A), **un avviso** contenente quanto di seguito riportato:
 - a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione Terza BIS, numero 2364/2019 del 22.2.2019;
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- C) non rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo, il ricorso in riassunzione, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto);
- D) rilasciare alla parte ricorrente un attestato**, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo e del ricorso in riassunzione, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- E) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.**

Resta fermo che le Amministrazioni in indirizzo dovranno espletare tali attività, attesa la perentorietà del termine e la dichiarata improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti nel caso di ritardo e/o inadempimento, ENTRO E NON OLTRE 3 (TRE) GIORNI dal ricevimento della presente trasmettendo, nel medesimo termine, alla pec avv.lideo@pec.it un ATTESTATO, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nelle modalità indicate con indicazione della data di avvenuta pubblicazione.

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE

in caso di inottemperanza, ovvero errato adempimento e/o di ritardo nell'adempimento, la sottoscritta Avv. Francesca LIDEO, a nome e per conto degli interessati, adirà l'autorità giudiziaria senza ulteriore avviso e procederà contro le Amministrazioni responsabili **per il risarcimento dei danni subiti e subendi, in conseguenza dell'illegittima omissione di atti dovuti e/o erroneo e/o ritardato adempimento.**

Roma, 14/3/2019

Avv. Francesca Lideo

Si allegano file zip contenenti:

1) Avviso di notifica; Ricorso introduttivo; Motivi aggiunti;

2) Ricorso in riassunzione; Motivi Aggiunti; Ordinanza n.2364/2019 del 22 Febbraio 2019; Ordinanza n.836/2019 del 6 Febbraio 2019; Pagamento quota Pubblici Proclami;

3) Elenco controinteressati suddiviso in **28** parti che, a causa del raggiungimento dello spazio disponibile, verranno inoltrati con ulteriori pec;

--
STUDIO LEGALE LIDEO
Avv. Lideo Francesca
Viale Azari n.9
Verbania Pallanza (VB)
tel-fax 0323556863
orari Lunedì-Venerdì
9:00-12:00 / 15:00-18:00

Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. Questa e-mail e' confidenziale e la sua riservatezza e' tutelata legalmente dal D.Lgs.196/2003.La lettura, copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate.Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente all'indirizzo e-mail indicato e provvedere alla sua distruzione.

Allegato(i)

7886_14 AVVISO, RICORSO INTRODUTTIVO, MOTIVI AGGIUNTI.zip (3291 Kb)

7886_14 RICORSO RIASSUNZIONE, MOTIVI AGGIUNTI, ORDINANZE, PAGAMENTO.zip (5110 Kb)